

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017

N. 11.998 di Repertorio

N. 7.432 di Raccolta

**VERBALE della RIUNIONE del**  
**CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre  
(12/10/2020)

In Fara Vicentino (VI), Via Bordalucchi n. 3, presso la sede della "FONDAZIONE ENRICO TONELLO - ONLUS", infra citata, alle ore 17 (diciassette) e minuti 20 (venti), dinanzi a me dottor

GAIA BOSCHETTI di Gian Paolo NOTAIO in VICENZA,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è comparso il signor:

- TONELLO OSVALDO, nato a Zugliano (VI) il 2 marzo 1946, residente e domiciliato in Sarcedo (VI), Via Costa n. 15,

Codice Fiscale: TNL SLD 46C02 M199T,

il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale Presidente della:

- "FONDAZIONE ENRICO TONELLO - ONLUS", con sede in Fara Vicentino (VI), Via Bordalucchi n. 3, Codice Fiscale: 910 471 80244, riconosciuta con decreto n. 102 della Direzione Regionale della Regione Veneto in data 10 luglio 2017 ed iscritta al n. 917 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, iscritta come ONLUS con decorrenza dal 9 maggio 2017 come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia Regionale, con lettera del 25 maggio 2017 n. 25122 di Prot..

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

**- PREMETTE -**

a) che è stata indetta per questo giorno e luogo, alle ore 17 (diciassette) e minuti 0 (zero), la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima per discutere e deliberare sul seguente

**"ORDINE del GIORNO:**

1) Modifica statuto;

2) Lettura e conferma verbale del 11/07/20;

3) Varie ed eventuali.";

b) che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11 (undici) del vigente statuto della Fondazione, ha i poteri per procedere ad eventuali modifiche allo statuto della Fondazione stessa.

Il Presidente, ove gli altri amministratori qui presenti non risultino di diverso avviso, chiama me Notaio, a verbalizzare le deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione sarà per adottare in ordine alle sole modifiche statutarie, mentre per le altre deliberazioni verrà redatto apposito verbale.

Aperta la seduta, assume la presidenza della riunione, a norma del secondo comma dell'articolo 13 (tredici) dello statuto della Fondazione, il qui comparso signor Tonello Osvaldo, il quale constata e dichiara, previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, che il Consiglio di Amministrazione qui riunito è validamente costituito essendo stato regolarmente convocato a norma dell'articolo 12 (dodici) del vigente statuto

della Fondazione a mezzo messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 29 (ventinove) settembre 2020 (duemilaventi) agli aventi diritto e dagli stessi ricevuto nei termini e per essere presenti:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i signori Chemello Elisa, Bernardi Massimo e Bonetti Carlo, qui intervenuti fisicamente, mentre sono assenti giustificati gli altri membri signori Tonello Flavio, Vicentini Alberto e Siron Max;
- il Revisore Unico signora Meneghini Dott.ssa Giovanna, qui presente fisicamente.

Il Presidente dichiara la presente riunione validamente costituita, ai sensi del medesimo articolo 12 (dodici), quinto comma, del vigente statuto, essendo presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica.

Entrando, quindi, nel merito del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda ai presenti che:

- il 3 (tre) agosto 2017 (duemiladiciassette) è entrato in vigore il D.Lgs. n. 117 del 3 (tre) luglio 2017 (duemiladiciassette) (il Codice del Terzo Settore), che raccoglie in un unico testo legislativo la disciplina dedicata a tutti quegli enti che esercitano, in via esclusiva o principale, un'attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- la piena operatività della normativa dettata dal Codice del Terzo Settore è subordinata alla istituzione ed operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al quale dovranno necessariamente iscriversi tutti gli Enti che intendono soggiacere a tale disciplina;
- il menzionato Codice prevede, con efficacia differita e infra precisata, l'abrogazione delle attuali leggi in tema di Onlus;
- è, pertanto, indispensabile procedere per la Fondazione alle modifiche statutarie contemplate dalla nuova normativa, anche allo scopo del mantenimento delle agevolazioni fiscali previste per gli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente si sofferma, quindi, ad illustrare le modifiche più rilevanti, che si ritiene utile o necessario apportare, ed, in particolare, le seguenti variazioni:

**a)** la variazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore", della denominazione della Fondazione in "**FONDAZIONE ENRICO TONELLO - ETS**" o, in forma abbreviata, "**FONDAZIONE TONELLO - ETS**";

**b)** la riformulazione dello scopo della Fondazione, come segue:

"La Fondazione è un'istituzione di diritto privato che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza fini di lucro.

Scopo della Fondazione è l'assistenza sociale e socio-sanitaria.

In particolare, la Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In specie, le finalità si declinano nelle seguenti attività:

- proporre, promuovere, elaborare e realizzare progetti di residenzialità e semiresidenzialità che garantiscano alle persone disabili, per tutto l'arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, creando condizioni ambientali in cui la persona portatrice di handicap possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative;

- garantire la massima tutela del disabile e del suo benessere anche attraverso un'azione di monitoraggio della qualità della vita nell'ambiente residenziale nel quale vive la persona disabile, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee, anche con riferimento alla normativa di cui alla L. 112/2016 e s.m.i.;

- progettare modelli e percorsi favorevoli all'autonomia delle persone disabili, alternativi all'istituzionalizzazione, attraverso lo studio e la personalizzazione di gestioni dai contenuti socio-assistenziali, economici, ad hoc, (studiati sulla e per la persona);

- promuovere la cultura della donazione delle risorse immobiliari, economico-finanziarie, familiari e non, per favorire la permanenza del soggetto disabile nella propria casa o in case appositamente costruite la cui fruibilità sia adeguata e funzionale alle diverse disabilità così da realizzare, sul territorio, una domiciliarità e una socialità diffusa;

- sensibilizzare e aiutare le famiglie per il problema del "dopo di noi", rilevando i bisogni a breve, medio e lungo termine, e creando una dinamica collaborativa tra la famiglia e i servizi sociali esistenti, istituzionali e non, allo scopo di sostenerla prima che si verifichi l'esaurimento delle risorse e delle energie proprie del sistema familiare di origine, anticipando l'uscita dalla stessa della persona disabile;

- essere parte attiva nelle finalità di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali;

- gestire, direttamente od indirettamente, appartamenti per piccoli gruppi o anche strutture per ospitare stabilmente tali persone, nonché svolgere, avvalendosi di personale qualificato, attività socio-sanitarie, didattiche,

formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere per migliorare la qualità della vita e promuovere l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle sue attività;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui agli scopi della fondazione, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; gli enti od organismi costituiti o partecipati dalla Fondazione devono svolgere la propria attività nell'ambito del territorio della Regione del Veneto;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione (per genitori, familiari, ragazzi disabili, dipendenti addetti alle mansioni di gestione della vita quotidiana in appartamento, tutori ed amministratori di sostegno), manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

- promuovere rapporti di collaborazione e di scambio con altre istituzioni similari nell'ambito del territorio regionale e nazionale per lo sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni e di scambio a supporto dell'organizzazione stessa.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto.

La Fondazione può svolgere le attività accessorie suddette e le attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.";

c) la previsione della predisposizione del bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge;

- d)** la sostituzione della figura del Collegio dei Revisori con quella dell'Organo di Controllo, con riformulazione della sua disciplina statutaria;
- e)** la rivisitazione della clausola relativa al Revisore Unico;
- f)** l'inserimento dell'indicazione dei libri sociali;
- g)** l'introduzione di un apposito articolo relativo all'attività di volontariato;
- h)** la riformulazione della disciplina relativa alla liquidazione ed estinzione della Fondazione,

il tutto con la precisazione che l'efficacia dello statuto proposto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), restando comunque ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine suddetto; in questo caso il proposto statuto diverrebbe efficace con l'iscrizione della Fondazione in detto Registro.

Il Presidente passa, quindi, la parola a me Notaio per dare lettura del nuovo testo di statuto proposto.

Per concludere, il Presidente, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dichiara che il patrimonio netto della Fondazione alla data odierna non è inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero centesimi), come risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Il Presidente apre, quindi, la discussione.

Nessuno prende la parola.

Il Presidente, mette, pertanto, in votazione la suddetta proposta, suggerendo che la votazione avvenga in forma orale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, come dal medesimo constatato, con nessun voto contrario e nessun astenuto, e, quindi, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri qui presenti,

**"DELIBERA**

**Art.1.** di variare, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore", la denominazione della Fondazione in "**FONDAZIONE ENRICO TONELLO - ETS**" o, in forma abbreviata, "**FONDAZIONE TONELLO - ETS**";

**Art.2.** di riformulare lo scopo della Fondazione, come sopra suggerito dal Presidente;

**Art.3.** di approvare integralmente e, quindi, di adottare il nuovo testo di statuto della Fondazione, suggerito ed illustrato dal Presidente, statuto, che sostituirà quello attualmente vigente a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), o dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se effettuata prima del termine suddetto; detto statuto, che, scritto su 14 (quattordici) pagine di 7 (sette) fogli, si allega (**ALLEGATO A**) al presente atto, previa lettura da parte di me Notaio datane al componente;

**Art.4.** di dare atto che la Fondazione è intestataria per la piena proprietà dei

seguenti beni immobili:

- in Comune di FARA VICENTINO - FOGLIO 2 (due) -

Catasto Fabbricati:

**M.N. 423 (quattrocentoventitré)** - Via San Fortunato n. 1 - p. T-1-2 - Cat. A/8 - Cl. 1 - Cons. vani 16,5 (sedici virgola cinque) - Superficie Catastale Totale: mq. 674 (metri quadrati seicentosettantaquattro), Totale escluse aree scoperte: mq. 578 (metri quadrati cinquecentosettantotto) - RCE 1.533,88 - **abitazione** insistente sull'**ente urbano m.n. 423** di are 52.97 (particella numero quattrocentoventitre di are cinquantadue, centiare novantasette), del Foglio 2 (due) del Catasto Terreni del medesimo Comune succitato, pure in oggetto,

**M.N. 1729 (millesettecentoventinove)** - Via San Fortunato n. 1 - p. T - Cat. C/2 - Cl. U - Cons. mq. 245 (metri quadrati duecentoquarantacinque) - Superficie Catastale Totale mq. 321 (metri quadrati trecentoventuno) - RCE 215,11, **deposito attrezzi**, insistente sull'**ente urbano m.n. 1729** di are 04.77 (particella numero millesettecentoventinove di are quattro, centiare settantasette) del Foglio 2 (due) del Catasto Terreni del medesimo Comune succitato, pure in oggetto,

**M.N. 424 (quattrocentoventiquattro)** - Via San Fortunato n. 1 - p. T-1 - Cat. C/6 - Cl. 3 - Cons. mq. 76 (metri quadrati settantasei) - Superficie Catastale Totale: mq. 88 (metri quadrati ottantotto) - RCE 70,65, **autorimessa**, insistente sull'**ente urbano m.n. 424** di are 00.83 (particella numero quattrocentoventiquattro di centiare ottantatre) del Foglio 2 (due) del Catasto Terreni del medesimo Comune succitato, pure in oggetto.

Il tutto (mm.nn. 423, 1729 e 424) forma un unico corpo compreso entro i seguenti **Confini** da Nord in senso N.E.S.O.: mm.nn. 1113- 429- 1823- limite di foglio- Chiesa Santi Felice e Fortunato- Via San Fortunato- Salvo i più precisi.

---Ogni persona, Ente od ufficio, sia pubblico che privato (ed in particolare il competente Conservatore dell'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare) resta, pertanto, autorizzato ad eseguire, con pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità, le formalità di volture ed annotamento dipendenti dal presente atto.

Si precisa che, in caso di errori od omissioni nell'indicazione dei beni, i competenti uffici, su semplice richiesta di un legale rappresentante della Fondazione predetta, sono autorizzati ad eseguire rettifiche, nonchè volture e annotazioni con sollievo per gli stessi da ogni responsabilità;

**Art.5.** di prendere atto che il patrimonio netto della Fondazione alla data odierna non è inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero centesimi), come risulta dall'ultimo bilancio approvato;

**Art.6.** di conferire al Presidente pro-tempore i più ampi poteri per apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità."

Il Presidente, terminata la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno alle ore 18 (diciotto) e minuti 10 (dieci) invita i presenti a continuare la riunione per la trattazione degli altri punti all'Ordine del Giorno, per i quali non è richiesta la presenza del Notaio, con apposito verbale a parte.

Del presente atto scritto, da persona di mia fiducia e da me completato a mano, su otto pagine di quattro fogli, ho dato io Notaio, chiara lettura al

comparsa, che a mia richiesta lo approva e conferma. Sottoscritto alle ore 18 (diciotto) e minuti 20 (venti).  
Firmato Tonello Osvaldo  
Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE  
ENRICO TONELLO - ONLUS"**

**Articolo 1**

**– Denominazione - Sede - Durata –**

È stata costituita, per volontà dei Fondatori Osvaldo Tonello, Elisa Chemello e Massimo Bernardi una Fondazione denominata "**FONDAZIONE ENRICO TONELLO - ONLUS**", con sede legale in Fara Vicentino (VI), Via Bortalucchi n. 3, con atto in data 10 (dieci) marzo 2017 (duemiladiciassette) nn. 8.206/4.725 di Rep./Racc. del Notaio Gaia Boschetti di Vicenza, registrato a Vicenza 2 in data 15 marzo 2017 al n. 1475 Serie 1T.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, lo Statuto della Fondazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "**FONDAZIONE ENRICO TONELLO - ETS**".

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Potrà usare in forma abbreviata la denominazione "FONDAZIONE TONELLO - ETS".

La Fondazione, ente del terzo settore, risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione ed opera nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa speciale in materia.

La modifica della sede legale entro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro Comune comporterà invece modifica dello Statuto.

La Fondazione ha durata illimitata.

**Articolo 2**

**– Scopo, Attività connesse e Ambito Territoriale –**

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza fini di lucro.

Scopo della Fondazione è l'assistenza sociale e socio-sanitaria.

In particolare, la Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28



marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In specie, le finalità si declinano nelle seguenti attività:

- proporre, promuovere, elaborare e realizzare progetti di residenzialità e semiresidenzialità che garantiscano alle persone disabili, per tutto l'arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, creando condizioni ambientali in cui la persona portatrice di handicap possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative;

- garantire la massima tutela del disabile e del suo benessere anche attraverso un'azione di monitoraggio della qualità della vita nell'ambiente residenziale nel quale vive la persona disabile, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee, anche con riferimento alla normativa di cui alla L. 112/2016 e s.m.i.;

- progettare modelli e percorsi favorenti l'autonomia delle persone disabili, alternativi all'istituzionalizzazione, attraverso lo studio e la personalizzazione di gestioni dai contenuti socio-assistenziali, economici, ad hoc, (studiati sulla e per la persona);

- promuovere la cultura della donazione delle risorse immobiliari, economico-finanziarie, familiari e non, per favorire la permanenza del soggetto disabile nella propria casa o in case appositamente costruite la cui fruibilità sia adeguata e funzionale alle diverse disabilità così da realizzare, sul territorio, una domiciliarità e una socialità diffusa;

- sensibilizzare e aiutare le famiglie per il problema del "dopo di noi", rilevando i bisogni a breve, medio e lungo termine, e creando una dinamica collaborativa tra la famiglia e i servizi sociali esistenti, istituzionali e non, allo scopo di sostenerla prima che si verifichi l'esaurimento delle risorse e delle energie proprie del sistema familiare di origine, anticipando l'uscita dalla stessa della persona disabile;

- essere parte attiva nelle finalità di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali;

- gestire, direttamente od indirettamente, appartamenti per piccoli gruppi o anche strutture per ospitare stabilmente tali persone, nonché svolgere, avvalendosi di personale qualificato, attività socio-sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere per migliorare la qualità della vita e promuovere l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle sue attività;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui agli scopi della fondazione, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; gli enti od organismi costituiti o partecipati dalla Fondazione devono svolgere la propria attività nell'ambito del territorio della Regione del Veneto;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione (per genitori, familiari, ragazzi disabili, dipendenti addetti alle mansioni di gestione della vita quotidiana in appartamento, tutori ed amministratori di sostegno), manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- promuovere rapporti di collaborazione e di scambio con altre istituzioni similari nell'ambito del territorio regionale e nazionale per lo sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni e di scambio a supporto dell'organizzazione stessa.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto.

La Fondazione può svolgere le attività accessorie suddette e le attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 3**

#### **– Patrimonio e Risorse Economiche –**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dai Fondatori, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta a Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero centesimi), dei quali indisponibili Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero centesimi);
- da denaro, beni mobili, mobili registrati e immobili acquistati e/o acquisiti tramite lasciti e donazioni;
- da elargizioni effettuate da Enti o da privati con espressa destinazione

a patrimonio;

- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- i contributi in qualunque forma concessi dai Sostenitori e dai Partecipanti, non espressamente destinati al Fondo di dotazione;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le entrate derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali.
- i contributi retta corrisposti in regime di Convenzione da parte di Enti Pubblici per le giornate di presenza degli utenti.

Laddove siano esercitate attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e non in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/17, per tali attività sarà tenuta apposita contabilità separata.

Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 117/17.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto, il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### **Articolo 4**

##### **- Membri della Fondazione -**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

#### **Articolo 5**

##### **- Fondatori**

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

In caso di decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori, le prerogative ed i diritti al medesimo spettanti saranno attribuiti alla persona da questi designata per atto pubblico o testamento. In mancanza, tali diritti spetteranno ai loro eredi. La persona che subentra nelle prerogative e nei diritti dei Fondatori può, a sua volta, designare le persone destinate a subentrare nelle medesime facoltà.

**Articolo 6**

**- Partecipanti -**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

La qualifica di Partecipante può essere persa nel caso di inadempimento degli obblighi assunti.

Acquistano di diritto la qualifica di "Partecipanti" il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno di un soggetto svantaggiato, seguito dalla Fondazione in oggetto, laddove il genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno precedente avessero già ottenuto detta qualifica.

**Articolo 7**

**- Sostenitori -**

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con l'attribuzione di beni materiali, mobili e immobili, o immateriali.

La qualifica di Sostenitori si acquista a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

**Articolo 8**

**- Recesso ed esclusione -**

Il Consiglio d'Amministrazione decide, a maggioranza assoluta e a giudizio insindacabile, l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o quelli promessi;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, o le persone da essi designate ai sensi dell'art. 5, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione se non con voto unanime di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il recesso non conferisce alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Il recesso ha effetto il 31 (trentuno) dicembre dell'anno nel corso del quale viene effettuata la dichiarazione di recesso, purchè il recesso sia comunicato con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. In mancanza di preavviso, il recesso ha effetto dal termine dell'anno successivo.

#### **Articolo 9**

##### **- Organi della Fondazione -**

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto previsto dal presente statuto e dalle normative vigenti in materia.

#### **Articolo 10**

##### **- Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati per la prima volta dai Fondatori (art. 22).

Per le nomine successive, all'Assemblea dei Partecipanti e' riservata la nomina di un componente, qualunque sia il numero dei consiglieri, mentre gli altri componenti saranno nominati, salvo quanto previsto all'art. 22:

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di tre componenti: uno dai Fondatori, uno dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e non revocati;

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di cinque componenti: tre dai Fondatori, uno dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e non revocati;

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di sette componenti: quattro dai Fondatori, due dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e non revocati.

In mancanza dell'Assemblea dei Partecipanti i suoi poteri sono attribuiti ai Fondatori o loro designati o successori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter

del codice civile.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione assunta a maggioranza. Il voto del consigliere da dichiarare decaduto non è computato ai fini del quorum costitutivo e deliberativo.

In tal caso ed in caso di dimissioni o di morte di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina; i poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e l'eventuale Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 30 (giorni) dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Non saranno erogati compensi ove ciò precluda alla Fondazione l'attribuzione di contributi a carico delle finanze pubbliche.

#### **Articolo 11**

##### **- Poteri del Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio sociale, se obbligatorio;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, dell'eventuale Vice-Presidente e del Segretario;
- provvede alla nomina, ove previsto, dell'Organo di Controllo e del Revisore;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme vigenti in materia;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della

Fondazione;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- delibera eventuali fusioni, scissioni o trasformazioni;
- determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Partecipanti e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
- delibera l'eventuale scioglimento della Fondazione e propone all'Autorità competente, previa consultazione dell'Assemblea dei Partecipanti, l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 20.

### **Articolo 12**

#### **- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche possono essere adottate a voto segreto se la maggioranza dei componenti lo ritiene opportuno.

Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario, anche estraneo al Consiglio della Fondazione, o designato di volta in volta dal Consiglio stesso.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;  
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato, e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

**Articolo 13**  
**- Presidente -**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

**Articolo 14**  
**- Segretario -**

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e collabora alla predisposizione dell'attività della Fondazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti, cura la tenuta dei verbali dell'ente e dei relativi libri che li contengono.

**Articolo 15**  
**- Assemblea dei Partecipanti -**

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea dei partecipanti:

- propone al Consiglio di Amministrazione le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2;
- propone al Consiglio di Amministrazione i criteri e le modalità per divenire Partecipanti e Sostenitori della Fondazione;
- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 22 del presente statuto;



- revoca, per giusta causa, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- esprime pareri in merito agli argomenti posti alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16**

##### **- Funzionamento dell'Assemblea dei Partecipanti -**

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri o due dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere comunicata con lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata; nei soli casi di necessità ed urgenza l'Assemblea dei Partecipanti può essere convocata con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto. Ciascun partecipante ha diritto ad un voto, che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi.

Il voto può essere dato per rappresentanza ma non per corrispondenza. La delega deve essere rilasciata per iscritto e può essere data ad altro Partecipante. Ogni Partecipante non può ricevere più di una delega. Può essere rilasciata anche procura generale per partecipare a più assemblee.

I verbali delle deliberazioni devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

#### **Articolo 16-bis**

##### **- Organo di Controllo -**

La nomina dell'organo di controllo spetta ai Fondatori, ai loro eredi o, in loro assenza, al Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri e dovrà essere nominato il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applica l'art. 2399 c.c.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Tribunale di Vicenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e

sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, del D.Lgs. n. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Articolo 17**

##### **- Revisore -**

Il Consiglio di Amministrazione, sentiti i Fondatori, o i loro eredi o i soggetti dagli stessi a tal fine appositamente designati, può nominare un Revisore Unico o una Società di revisione. La nomina è obbligatoria al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/17, a meno che la revisione legale dei conti non sia affidata all'organo di controllo, come previsto all'articolo precedente.

Non possono ricoprire l'incarico di revisori i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore nominato dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

#### **Articolo 18**

##### **- Esercizio finanziario e Libri sociali -**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso e, se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il bilancio sociale. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio, nonché quello sociale se obbligatorio, devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, ed all'Assemblea dei Partecipanti.

Il bilancio ed il bilancio sociale dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Copia del bilancio d'esercizio e di quello sociale, se obbligatorio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui sono stati approvati, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il Consiglio di Amministrazione convoca un'adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio allo scopo di illustrare compiutamente i dati di bilancio e l'andamento dell'attività assistenziale ed economica.

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la Fondazione deve tenere:

(a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

(b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e del Revisore;

(c) il libro dei Partecipanti ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

I libri di cui alle lettere a) e c) che precedono, sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera b) del comma 1, sono tenuti a cura del relativo organo.

I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 19**

##### **- Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite -**

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

#### **Articolo 19-bis**

##### **- Attivita' di Volontariato -**

La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

#### **Articolo 20**

##### **- Liquidazione ed estinzione della Fondazione -**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello Statuto, delibera, col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo, lo scioglimento dell'ente, nominando un liquidatore, o la richiesta all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 117/17.

Deliberato lo scioglimento o dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio.

In caso di scioglimento/estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento/richiesta di accertamento dell'estinzione. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

#### **Articolo 21**

##### **- Norme applicabili -**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del codice civile e le altre normative vigenti in materia e le loro successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 22**

##### **- Prime nomine -**

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della costituzione della fondazione, è stato nominato direttamente dai Fondatori.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente della Fondazione, sua vita natural durante, salvo dimissioni o impedimento, è affidata al signor Tonello Osvaldo. Pertanto, per tale periodo, per le nomine successive alla prima, un componente sarà il signor Tonello Osvaldo, un componente sarà nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, mentre l'altro/gli altri componenti saranno nominati:

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di tre componenti: uno dai Fondatori;

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di cinque componenti: due dai Fondatori, uno dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e non revocati;

- ove il Consiglio di Amministrazione sia di sette componenti: tre dai Fondatori, due dai componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti e non revocati.

In mancanza dell'Assemblea dei Partecipanti i suoi poteri sono attribuiti ai Fondatori o loro designati o successori.

Il primo Revisore dei Conti della Fondazione è nominato dai Fondatori, all'atto della costituzione della Fondazione.

#### **Articolo 23**

##### **- Efficacia dello statuto -**

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione

Europea di cui all'art. 101, c. 10, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Resta ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prima del termine suddetto; in questo caso il presente statuto diverrà efficace con l'iscrizione della Fondazione in detto Registro.

Una volta che il presente statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto attualmente in vigore ed in particolare le clausole relative alle ONLUS.

Per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà seguita la procedura che sarà dettata da apposito ed emanando decreto ministeriale di cui all'art. 53 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Cfr. Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Firmato Tonello Osvaldo

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A  
ORIGINALE ANALOGICO**

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa GAIA BOSCHETTI, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 11/09/2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, Certification Authority), che la presente copia composta di numero 22 (ventidue) pagine e redatta su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Vicenza (VI), li 27 (ventisette) ottobre 2020 (duemilaventi), nel mio studio in Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli n. 6.

File firmato digitalmente dal Notaio GAIA BOSCHETTI.

**ADEMPIMENTI E FORMALITA' ESEGUITE**

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di VICENZA il giorno 23 ottobre 2020 al n. 29832 serie 1T, Euro 200,00